

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4452 del 23/09/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE ĩ DITTA PARADISI S.R.L. Attività: verniciatura industriale SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI Alseno
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4570 del 22/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE –  
DITTA PARADISI S.R.L.  
ATTIVITÀ: VERNICIATURA INDUSTRIALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 646 del 01.04.2015 della Provincia di Piacenza è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Ditta PARADISI BENEDETTO S.R.L. (C.FISC. 01660560333), rilasciata dal SUAP del Comune di Alseno con provvedimento conclusivo del procedimento n. 2627 del 15.04.2015, per l'attività di “verniciatura industriale” svolta nello stabilimento sito in Alseno (PC), via Pallavicino n. 10, comprendente il seguente titolo ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 129691 del 21.8.2019 è stata trasmessa dal SUAP del Comune di Sarmato l'istanza della ditta PARADISI S.R.L. (C.FISC. 01660560333) per l’ottenimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;

i titoli ambientali oggetto dell’istanza di AUA sono i seguenti:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico, di cui all’art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447

**VISTI:**

- la nota n. 137435 del 05.09.2019 con cui questo SAC ha richiesto la documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. prot. 1273 del 07.02.2020 e acquisita agli atti Arpae prot. n. 20041 del 07.02.2020;

**Osservato che:**

- tra le prescrizioni impartite con l’AUA vigente si richiamano le seguenti:
  - al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse le operazioni di lavaggio devono essere effettuate nella cabina forno (E6 ed E7);
  - la ditta non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti diluenti (compreso il prodotto per la pulizia) e vernicianti a base solvente pari a 25 kg/d, per un’emissione massima annua di COV pari a 2350 kg/anno;
  - i prodotti vernicianti a base solvente utilizzati devono avere, pronti all’uso, un contenuto di residuo secco non inferiore al **60%** in peso della fase solvente;
- viene prevista l’installazione di una nuova linea di verniciatura polvere oggetto della presente istanza con emissioni da E14 a E19 comprensiva di tunnel di pretrattamento, asciugatura, applicazione e polimerizzazione e dei relativi impianti termici alimentati a metano;
- Gli impianti di verniciatura a solvente (cabina forno emissioni E6 ed E7, bruciatore emissione E8) saranno dismessi;
- Gli impianti generanti le emissioni E4 ed E5 saranno spostati in un nuovo capannone;
- nel nuovo capannone verranno installate due nuove cabine di verniciatura (E12 e E13) ciascuna dotata di bruciatore a metano;
- viene previsto un aumento dei consumi di prodotti vernicianti liquidi e relativi diluenti a 9870 kg/anno (corrispondente ad un consumo medio giornaliero di circa 43 kg/g) per un input dichiarato di COV di 4261,6 kg/anno;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 84902 del 4.8.2020 il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza acquisita al prot. Arpae n. 112534 del 4.8.2020 è stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni tra cui si evidenziano le seguenti:
  - che la Ditta garantisca l'efficienza dei sistemi di aspirazione, della parete aspirante alla quale sono asservite le emissioni E4 e E5, anche in relazione della dimensione dei pezzi da verniciare, al fine di garantire la corretta distribuzione dei filetti fluidodinamici e contenere le emissioni diffuse;
  - che la pulizia delle attrezzature deve avvenire in un'area dedicata e sotto aspirazione come pure dicasi per l'asciugatura dei pezzi verniciati;

Nello stesso parere si rammentava che:

- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici.
  - le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- con nota prot. n. 120579 del 21.08.2020 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla istanza di che trattasi;
  - il Servizio Territoriale dell'Arpae in riscontro alla richiesta suddetta, con nota prot. n. 128012 del 7.9.2020 ha trasmesso la "Relazione tecnica" esprimendo parere favorevole rispetto alla modifica sostanziale comunicata dalla ditta indicando i limiti e le prescrizioni del caso. Nella relazione tecnica viene ricordato che, a seguito di specifica precisazione del 03/09/2020 (prot. Arpae 126819), nei camini denominati E1, E14, E15 ed E16, confluiscono i gas derivanti dai bruciatori in vena d'aria alimentati a gas metano;
  - con nota prot. n. 120576 del 21.08.2020 è stato richiesto al Comune il parere di cui all'art. 269 c.3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
  - con nota acquisita al prot. n. 134515 del 21/09/2020 il Comune di Alseno ha espresso parere di compatibilità urbanistica in riscontro alla suddetta richiesta prot. 120576/2020;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di verniciatura parti in ferro svolta dalla ditta PARADISI S.R.L. (C.FISC. 01660560333) nello stabilimento sito in Comune di Alseno via Pallavicino, 10, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447

2. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 Generatore calore forno di verniciatura (P=348,9 kWt) e forno

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili non metanici (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E2 cabina di verniciatura a polvere

Portata massima	18000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E3 Cabina di sabbiatura

Portata massima	10000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E4 cabina di verniciatura

Portata massima	22000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	100 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E5 cabina di verniciatura

Portata massima	22000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	100 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E9 parete di verniciatura a polvere

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E10 cabina forno polimerizzazione

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

EMISSIONE N. E11 Generatore calore forno di polimerizzazione – P=550 kWt

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E12 cabina di verniciatura

Portata massima	36000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura:

Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Fase di appassimento/essiccazione:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONE N. E12A Bruciatore a metano a servizio della verniciatura – P=325,64 kWt

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E13 cabina di verniciatura

Portata massima	36000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura:

Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Fase di appassimento/essiccazione:

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
---	-----------------------

EMISSIONE N. E13A Bruciatore a metano a servizio della verniciatura a polvere– P=325,64 kWt

Portata massima	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	230 gg/anno

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E14 tunnel di pretrattamento con bruciatore P=232,6 kWt

Portata massima 6000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 230 gg/anno  
Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>  
Fosfati (espressi come PO<sub>4</sub>) 5 mg/Nm<sup>3</sup>

EMISSIONE N. E15 Forno di asciugatura con bruciatore P=174,45 kWt

Portata massima 14400 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 230 gg/anno  
Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>  
Fosfati (espressi come PO<sub>4</sub>) 5 mg/Nm<sup>3</sup>

EMISSIONE N. E16 forno di cottura con bruciatore P= 465,2 kWt

Portata massima 25200 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 230 gg/anno  
Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>  
Composti organici volatili non metanici (espressi come C<sub>tot</sub>) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

EMISSIONE N. E17 forno di cottura

Portata massima 14400 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 230 gg/anno  
Altezza minima 10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come C<sub>tot</sub>) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

EMISSIONE N. E18 impianto di verniciatura a polveri

Portata massima 8000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 230 gg/anno  
Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>

EMISSIONE N. E19 impianto di verniciatura a polveri

Portata massima 8000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 230 gg/anno  
Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

- a) l'altezza delle emissioni E12, E12A, E13 ed E13A deve essere superiore alla linea di colmo dell'edificio in cui si trovano e comunque tale da garantire una adeguata dispersione degli inquinanti;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E11, E12A, E13A il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas naturale (cd. Metano);
- c) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per gli ossidi di azoto e i zolfo fissati per E1, E14, E15 ed E16 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante l'utilizzo, come combustibile, di gas naturale (cd. Metano);
- d) i camini di emissione, identificati in maniera univoca, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- e) fatta eccezione per i nuovi camini E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 ed E19, il gestore può far ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto d) previa condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- f) per la verifica dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
  - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
  - UNI EN 14792, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
  - UNI EN 14791, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
  - NIOSH 7903 – ISO 21438 per la determinazione dei **fosfati**;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E1, E2, E3, E4, E5, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 ed E19 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- i) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate ad Arpae entro 24 ore dall'accertamento;
- k) l'attività di verniciatura, appassimento ed essiccazione deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e muniti di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;

- l) deve essere garantita l'efficienza dei sistemi di aspirazione della parete aspirante generante le emissioni E4 ed E5 anche in relazione della dimensione dei pezzi da verniciare, al fine di garantire la corretta distribuzione dei filetti fluidodinamici e contenere le emissioni diffuse;
- m) al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse le operazioni di lavaggio devono essere effettuate in apposita cabina con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti;
- n) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti diluenti (compreso il prodotto per la pulizia) e vernicianti a base solvente pari a **50 kg/d**, per un input massimo annuo di COV pari a **4300 kg/anno**;
- o) i giorni e le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento ed essiccazione con prodotti a base solvente, i consumi di prodotti vernicianti e diluenti (compreso il prodotto per la pulizia), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- p) i prodotti vernicianti a base solvente utilizzati devono avere, pronti all'uso, un contenuto di residuo secco non inferiore al **60%** in peso della fase solvente;
- q) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- r) i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- s) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante il rispetto del limite di input di COV, nonché una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento (con l'esclusione dei COV derivanti dalla cottura di prodotti vernicianti in polvere); tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- t) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati non può superare un mese;
- u) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi e/o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- v) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti modificati, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
  - tre monitoraggi delle emissioni E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 ed E19 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - un monitoraggio a ciascuna emissione E14 ed E15 mirante alla determinazione delle sostanze alcaline (utilizzando il Metodo NIOSH 7401);
  - un monitoraggio a ciascuna emissione E4 ed E5 spostate all'interno dello stabilimento;
 tali monitoraggi possono considerarsi sostitutivi di quelli da effettuarsi con frequenza almeno annuale;

**fa salvo che:**

- le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di

correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;

#### **Dà atto che**

- il presente provvedimento sostituisce l'AUA citata in premessa;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P., per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.a Adalgisa Torselli

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**